

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL
MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MEWA S.R.L.

per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso lo svolgimento di operazioni di lavaggio dei panni tecnici per le pulizie industriali e dei tappetini salva olio al fine di consentirne l'utilizzo ripetuto per la loro funzione originaria, nonché di consentire la corretta gestione ed il recupero, ove possibile, dei rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio.

- TESTO INTEGRATO -

(VERSIONE APPROVATA DAL COMITATO DI CONTROLLO E VIGILANZA NELLA SEDUTA DEL 06/12/2023)

PREMESSO CHE:

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse;
2. ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) deve essere favorita la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti nonché, in ordine di priorità, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed il recupero energetico, limitando lo smaltimento ad una fase eventuale e residuale della gestione dei rifiuti;
3. ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/1997, in particolare, devono essere promosse in via prioritaria iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti attuabili mediante l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile per la loro fabbricazione, il loro uso o la loro gestione, ad incrementare la quantità ed il volume dei rifiuti;
4. il D.Lgs. n. 22/1997 introduce la possibilità di utilizzare strumenti negoziali, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria per prevenire o comunque ridurre la produzione di rifiuti;
5. in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito alla figura degli Accordi di Programma che, secondo le previsioni degli articoli 3, 4 e 25 del D.Lgs. n. 22/1997, sono finalizzati anche alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti ed all'attuazione di specifici piani di settore di riduzione dei flussi di rifiuti;
6. in particolare l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 25, comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997 prevedono che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) di concerto con il Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) possa stipulare appositi Accordi di Programma per l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione dei flussi di rifiuti e per la sperimentazione, la promozione,

l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità;

7. tali Accordi di Programma, nel rispetto della disciplina comunitaria, non devono creare distorsioni nel mercato ed alterazioni nella concorrenza, devono essere aperti a tutti i soggetti interessati che operano nel settore e non devono recare pregiudizio per l'efficacia delle azioni di controllo da parte degli enti preposti, attraverso una più chiara responsabilizzazione dei soggetti coinvolti ed una più adeguata corrispondenza degli adempimenti amministrativi alle peculiari esigenze operative del settore considerato;
8. l'uso del panno tecnico di pulizia riutilizzabile da parte degli operatori aderenti al ciclo operativo favorisce l'igiene del posto di lavoro, la pulizia dei macchinari durante operazioni di montaggio, smontaggio, intervento tecnico e di ordinaria o straordinaria pulizia;
9. le alternative presenti sul mercato per svolgere funzioni analoghe sono rappresentate da carta o pezzame che, una volta utilizzati, sono avviati allo smaltimento (opzione "usa e getta");
10. per prevenire l'impatto che l'uso di tali prodotti "usa e getta" e la formazione dei rifiuti conseguenti possono avere sull'ambiente, è necessario promuovere l'impiego di panni tecnici riutilizzabili; tale opzione rappresenta un'alternativa più coerente con i principi comunitari in materia di gestione dei rifiuti in quanto favorisce la prevenzione, il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo che costituiscono i principi fondamentali della disciplina di settore. Iniziative convenzionali volte a favorire, in un regime di sicurezza ambientale, l'impiego e la gestione di questi panni tecnici, sono pertanto in linea con detti principi;
11. la Mewa, al momento la società maggiormente rappresentativa del settore della gestione di panni tecnici riutilizzabili per le pulizie industriali, ha organizzato un sistema in cui viene effettuato il noleggio di tali panni nonché dei tappetini salva olio e il loro ritiro per le operazioni di lavaggio e successivi ulteriori utilizzi, garantendo un elevato livello di controllo sui panni tecnici dati in noleggio, facilmente identificabili anche attraverso un apposito marchio indelebile, in ciascuna fase di gestione;
12. la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, con note del 15 Gennaio 1999 e del 1 ottobre 2002, ha precisato che, fino a che i panni tecnici utilizzati per la pulizia di macchinari rimangono nell'ambito della formula "usa e restituisci" tra la società ed i suoi clienti, tali panni non costituiscono rifiuti in base alla normativa comunitaria, in quanto anche il cliente che, nell'ambito del contratto di noleggio, restituisce il panno ai fini del lavaggio non se ne disfa, né intende disfarsene, né deve disfarsene; in linea con quanto stabilito dalla Commissione il lavaggio dei panni tecnici di pulizia, unitamente alle attività ad esso accessorie, viene considerato in tutta l'Europa come attività industriale e non rientrante nella gestione di rifiuti; in tal senso è la prassi operativa seguita dalle autorità preposte nei vari paesi europei;
13. analizzando il sistema approntato dalla società Mewa, la D.G. Ambiente ha evidenziato che nel circuito organizzato i panni sporchi restituiti per essere puliti non rientrano nella nozione di rifiuto, dovendosi escludere sia la configurabilità delle attività di lavaggio come operazioni di recupero, sia la volontà di disfarsi del bene;
14. in particolare, la D.G. Ambiente della Commissione Europea, riportando i principi espressi dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Arco e Palin, ha precisato che, considerandosi come rifiuto ciò che residua quando si effettua la lavorazione di una sostanza o di un oggetto (ed è diverso dal

prodotto finale del processo manifatturiero), il materiale pulito e destinato a un ulteriore utilizzo non può essere ritenuto un rifiuto bensì proprio il prodotto finale che il processo manifatturiero si propone direttamente di produrre;

15. nella sentenza Palin, la Corte di Giustizia ha precisato che per quanto, in particolare, riguarda la distinzione tra residui/rifiuti e residui/sottoprodotti, si deve "... circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione..." in quanto "..., oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto”;
16. il sistema di raccolta e trasporto dei panni utilizzati dai clienti e di deposito degli stessi presso l'impianto di lavaggio garantisce un elevato livello di controllo sulle operazioni di gestione che, anche dal punto di vista dei principi e degli obiettivi ambientali, può essere considerato pari a quanto previsto nel diverso settore della gestione dei rifiuti; le operazioni di lavaggio garantiscono condizioni di gestione ed esercizio che, ai fini della tutela sostanziale degli interessi ambientali, assicurano la stessa efficacia di quelle previste per gli impianti di recupero; i panni tecnici fino a che sono riutilizzabili non vengono mai dispersi dalla società che li noleggia, questa anzi ha un interesse al loro ritiro e reimpiego contrario ed opposto alla volontà di “disfarsene”. Di conseguenza, anche in conformità ai citati pareri della DG Ambiente, tale sistema non è assoggettato al regime dei rifiuti in quanto non ricorre “il fatto”, “la volontà” o “l’obbligo” di disfarsi e non vengono elusi i principi e gli obiettivi delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE;
17. si è valutata l'opportunità di definire, attraverso un Accordo di Programma, un sistema integrato di gestione dei panni tecnici impiegati per le pulizie industriali nonché dei tappetini salva olio, con le caratteristiche delineate dalla DG Ambiente nella citata nota del 1 ottobre 2002, con lo scopo di prevenire la formazione di rifiuti, individuando un apposito sistema di controlli su tali flussi di beni ed assoggettandoli a regole certe di tutela che escludano qualunque rischio ambientale;

tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

Il presente Accordo promuove la prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso lo svolgimento di operazioni di lavaggio dei panni tecnici e dei tappetini salva olio per le pulizie industriali

(intendendosi con tale termine pulizie per attività di produzione, commercio e servizi) al fine di consentirne l'utilizzo ripetuto per la loro funzione originaria, nonché di consentire la corretta gestione ed il recupero, ove possibile, dei rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è la definizione delle caratteristiche di un sistema di gestione dei panni tecnici e dei tappetini salva olio utilizzati per le pulizie industriali, organizzato nelle fasi di noleggio dei panni, di ritiro presso il cliente a seguito dell'utilizzo, di pulizia e lavaggio al fine del successivo noleggio e del riutilizzo per la funzione originaria.

Le attività indicate nel presente Accordo e svolte nel rispetto di quanto quivi disposto, in conformità con le precisazioni effettuate nelle note della DG Ambiente del 15 Gennaio 1999 e del 1° ottobre 2002, in allegato, non sono considerate attività di gestione di rifiuti per le ragioni esposte in premessa.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- proprietario: il soggetto (persona fisica o giuridica) che effettua le operazioni di noleggio dei panni e di successivo ritiro ai fini del lavaggio;
- cliente: il soggetto che sottoscrive il contratto di noleggio, impegnandosi alla restituzione dei panni ai fini del lavaggio;
- aderente: qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica) che svolga o sia interessato ad un'attività oggetto del presente Accordo e che aderisca ad esso in un momento successivo alla prima sottoscrizione;
- prima sottoscrizione: la sottoscrizione del presente Accordo effettuata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministro delle imprese e del made in Italy) e da almeno un soggetto privato che svolga le attività oggetto dell'intesa o abbia un interesse nel relativo settore;
- panno tecnico di pulizia: un panno utilizzato per le pulizie industriali in tessuto, caratterizzato da una elevata resistenza ai lavaggi, con un riferimento univoco e chiaro al proprietario, indicato in modo indelebile nel panno che ne garantisca in ogni momento la tracciabilità e con gli eventuali ulteriori speciali segnali identificativi necessari in relazione all'impiego. I panni tecnici devono essere sempre conformi ai campioni depositati presso il Ministero;
- tappetino salva olio: un tappetino destinato ad essere utilizzato per le pulizie industriali in fibra tessile, in forma tessuta o non tessuta, anche in combinazione tra le due, caratterizzato da elevata capacità di assorbimento di liquidi e da resistenza ai lavaggi, con un riferimento univoco e chiaro al proprietario, impresso in modo indelebile e visibile, che ne garantisca in ogni momento la tracciabilità. I tappetini salva olio devono essere sempre conformi ai campioni depositati presso il Ministero;

- contratto: il contratto di noleggio tra il proprietario ed il cliente;
- contenitore: il recipiente, meglio identificato e descritto nella documentazione allegata di cui all'articolo 4, destinato a contenere i panni sporchi dopo l'utilizzo da parte del cliente e durante la fase del trasporto fino al lavaggio;
- stabilimento: il complesso o i complessi dove vengono effettuate le attività di pulizia dei panni e le altre attività accessorie;
- sito di stoccaggio: l'area, ubicata presso lo stabilimento, dove vengono depositati i panni in attesa del lavaggio;
- processo di lavaggio: il procedimento di lavaggio dei panni tecnici sporchi meglio descritto nella documentazione allegata di cui all'art. 4;

Articolo 4

Modalità di adesione all'Accordo

In sede di prima sottoscrizione dell'Accordo di Programma il proprietario fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) tutta la documentazione tecnica relativa ai materiali oggetto dei contratti di noleggio ed a tutte le attrezzature e strutture del relativo sistema di gestione, secondo quanto specificato nei successivi articoli.

I soggetti che intendano sottoscrivere successivamente l'Accordo sottopongono la propria richiesta motivata al Comitato di cui all'art. 10, specificando le ragioni di interesse al settore o alle attività oggetto dell'intesa e fornendo tutta la documentazione tecnica relativa all'attività svolta ed alle connesse autorizzazioni.

Il Comitato, valutato l'effettivo interesse del richiedente al settore o alle attività oggetto del presente Accordo, dà l'assenso alla sottoscrizione.

All'Accordo di Programma possono aderire esclusivamente soggetti che intendono lavare direttamente i materiali oggetto della loro attività; qualora il richiedente l'adesione non sia in grado di provvedere direttamente al lavaggio dovrà indicare entro quale periodo intende dotarsi di una linea di lavaggio gestita in proprio. La durata del periodo dovrà essere accettata dal Comitato e non potrà superare gli anni due, decorsi i quali, in caso di inadempienza ed in assenza di proroghe, l'adesione dovrà considerarsi decaduta senza formalità ulteriori.

Il Centro di lavaggio dovrà essere conforme alle regole stabilite nell'Accordo di Programma e l'idoneità dello stesso sarà accertata dal Comitato con spese a carico del richiedente; il rifiuto da parte del gestore terzo di consentire accessi ed ispezioni da parte del Comitato equivarrà ad ogni effetto ad accertamento di non conformità.

Unitamente alla richiesta di adesione il legale rappresentante dell'impresa e i soggetti che comunque la rappresentano, nonché il responsabile tecnico dovranno allegare una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 nella quale affermano:

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
- e, con esclusione dei responsabili tecnici:
- che l'impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231.

Qualora non risulti possibile effettuare le dichiarazioni negative i soggetti sopra indicati, affinché l'esame della domanda possa proseguire, hanno facoltà di sottoporre alla valutazione del Comitato di controllo e vigilanza i provvedimenti emessi nei confronti loro o dell'impresa.

La documentazione di cui al presente articolo è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), a disposizione del Comitato di cui all'art. 10, dei soggetti firmatari dell'Accordo e di coloro che ne facciano motivata richiesta. Essa deve essere rinnovata e sottoposta nuovamente all'esame del Comitato ogni qualvolta vi siano delle modifiche sostanziali nelle caratteristiche dei panni oggetto dell'Accordo o delle relative attrezzature e strutture.

Tutti i documenti prodotti ai sensi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 5

Rapporti tra il proprietario ed il cliente

Il cliente è un semplice detentore dei materiali fornitigli ed è obbligato a restituirli al proprietario, al termine del contratto, nella stessa quantità affidata.

I rapporti con il cliente sono regolati da condizioni generali che prevedono addebiti o penali nel caso di restituzione di materiali in quantità inferiore a quelli noleggiati e contengono l'esplicito divieto per il cliente di provvedere al lavaggio direttamente o tramite un sistema di lavaggio diverso da quello gestito dalla società proprietaria.

Unitamente ai materiali deve essere noleggiato al cliente, di volta in volta, anche un idoneo quantitativo di contenitori nei quali, dopo l'utilizzo, debbono essere depositati, conservati e trasportati i materiali sporchi.

Le condizioni generali di contratto tra il proprietario ed i rispettivi clienti sono quelle contenute nel modulo di contratto depositato presso il Ministero dell'ambiente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ai sensi dell'art. 4; qualunque modifica a dette condizioni dovrà essere comunicata al Comitato di cui all'art. 10.

Articolo 6

Raccolta e trasporto dei panni tecnici e dei tappetini salva olio sporchi

Il proprietario procede alla raccolta e al trasporto dei panni tecnici e dei tappetini salva olio sporchi dal cliente allo stabilimento di lavaggio curando l'osservanza della vigente normativa ADR per il

trasporto di merci pericolose sia ove provveda con mezzi e personale proprio, sia ove provveda per mezzo di ditte terze.

In caso di affidamento del trasporto dei materiali a soggetti terzi, l'aderente deve dare comunicazione al Comitato degli estremi del trasportatore e della iscrizione dello stesso all'Albo delle imprese che effettuano trasporto di cose per conto di terzi, allegando copia della perizia dei mezzi, o dell'attestazione resa dal responsabile tecnico, unitamente alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che risultano soddisfatti tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.

La raccolta e il trasporto dei materiali debbono essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni sia nel caso in cui si provveda con mezzi e personale proprio che nel caso in cui si utilizzino ditte terze:

- a) gli autisti debbono essere tutti dotati del patentino ADR;
- b) la ditta esecutrice deve aver nominato un Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose;
- c) la raccolta e il trasporto dei materiali sporchi debbono essere effettuati nel rispetto delle procedure ADR, i mezzi di trasporto debbono essere accompagnati da una perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritti all'ordine professionale o da una attestazione resa dal responsabile tecnico ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che ne descriva l'idoneità per il trasporto dei materiali sporchi.

Durante il trasporto dei panni tecnici sporchi deve essere conservata a bordo di ciascun automezzo una copia del presente Accordo autenticata dal legale rappresentante del proprietario. In alternativa, per dar prova di far parte degli aderenti all'Accordo, le Imprese e/o l'autista del veicolo, in caso di controllo da parte degli Organismi di controllo delle PPAA e/o Forze dell'Ordine, possono mostrare mediante strumenti tecnologici (quali, ad esempio, PC, smartphone, tablet, etc.), la versione digitale del presente Accordo, l'elenco aggiornato delle imprese aderenti e la relativa normativa ad esso connessa, collegandosi direttamente al sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (percorso, alla data della presente versione dell'Accordo: *Home/Temi/Territorio/Accordo di Programma panni tecnici/Normativa*).

L'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto, attestata dalla perizia giurata o dall'attestazione del responsabile tecnico, deve essere garantita nel tempo con interventi periodici di manutenzione. In particolare durante il trasporto devono essere impediti lo sgocciolamento, la dispersione e la fuoriuscita di sostanze o di esalazioni moleste.

I materiali sporchi devono essere protetti dagli agenti atmosferici e contenuti in appositi recipienti mobili in materiale resistente di forme e dimensioni tali da agevolare le attività di trasporto e di stoccaggio; in particolare i contenitori utilizzati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate nella documentazione prodotta al Ministero dell'ambiente (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) ai sensi del precedente articolo 4.

Le imprese aderenti o che intendono aderire all'Accordo di Programma in possesso di veicoli al di sopra delle 6 tonnellate autorizzati per il trasporto in c/p, debbono trasmettere copia delle licenze al Comitato. Qualora nella licenza non compaia il codice delle cose trasportabili -X- merci pericolose - dovranno chiedere immediatamente l'adeguamento all'Ente territoriale competente e trasmetterne copia al Comitato.

Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere dotati di attrezzature per provvedere al contenimento di eventuali dispersioni di sostanze che dovessero fuoriuscire dai contenitori nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto secondo le previsioni della normativa ADR.

Il proprietario si impegna a nominare uno o più responsabili tecnici dotati dei seguenti requisiti:

- laurea in discipline tecniche;
- esperienza almeno di anni uno in funzioni dirigenziali presso aziende che effettuano trasporti in ADR.

Il responsabile tecnico dovrà curare il costante rispetto delle condizioni di cui al presente articolo sia per i trasporti effettuati direttamente che per i trasporti effettuati da ditte terze; in particolare dovrà esaminare il livello di efficienza e di affidabilità delle ditte cui il proprietario intende affidare o ha affidato la raccolta e il trasporto e la preparazione del loro Consulente per la sicurezza dei trasporti.

Gli aderenti all'Accordo possono effettuare, per esigenze organizzative, uno stoccaggio intermedio dei materiali utilizzati dai clienti; detti materiali possono essere opportunamente manipolati al fine di ottimizzare i trasporti. L'idoneità del sito, ove il Comitato lo ritenga opportuno, sarà valutata dai rappresentanti ministeriali, previo sopralluogo.

Dal documento o scheda di trasporto dovrà risultare che trattasi di materiali per pulizie industriali destinati al riutilizzo; il trasporto va accompagnato da un campione del materiale corredato da attestazione di conformità all'originale depositato presso il Ministero.

È consentito l'utilizzo dei panni tecnici di pulizia e dei tappetini salva-olio sporchi al di fuori dell'impianto ove gli stessi vengono consegnati e ritirati dal soggetto che ne è proprietario purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) il cliente destinatario della consegna dei panni ne conservi sempre la detenzione;
- 2) l'utilizzo avvenga entro un raggio non superiore a 100 km rispetto al luogo di consegna/ritiro;
- 3) nella tratta di ritorno i materiali utilizzati siano collocati in contenitori aventi capacità massima di 60 litri dotati di chiusura ermetica ed omologati ADR;
- 4) sullo stesso veicolo non siano trasportati più di due contenitori contemporaneamente.

Articolo 7

Stoccaggio dei panni sporchi e dei tappetini salva olio in attesa di lavaggio

Lo stoccaggio dei panni sporchi e dei tappetini salva olio deve avvenire in area controllata dello stabilimento secondo le seguenti modalità generali:

- l'area di stoccaggio deve essere chiaramente individuata, controllata e dotata di idonea pavimentazione;
- lo stoccaggio dei materiali sporchi deve essere funzionalmente distinto da quello dei materiali puliti;
- deve essere consentito in ogni momento il controllo delle quantità dei materiali di pulizia suddivisi nelle varie tipologie di impiego;
- deve essere installato un sistema di rilevazione e di estinzione incendi conforme alla legislazione vigente;
- devono essere evitate emissioni sul terreno e nelle acque superficiali;
- le movimentazioni dei contenitori all'interno dell'area di stoccaggio devono avvenire o manualmente o a mezzo di carrelli azionati da motori elettrici;
- tutte le operazioni di stoccaggio, movimentazione e manipolazione dei materiali sporchi devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Le caratteristiche del sito e le modalità di stoccaggio con le relative misure di sicurezza dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate nella documentazione prodotta al Ministero dell'ambiente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 8

Lavaggio dei panni tecnici e dei tappetini salva olio sporchi

Il lavaggio dei panni tecnici e dei tappetini salva olio deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità generali:

- il processo di lavaggio deve essere effettuato con acqua e detersivi conformi alla legislazione vigente ed alla normativa tecnica di riferimento o con altri sistemi (ad esempio a secco con solventi o di tipo misto) e che abbiano comunque avuto la preventiva approvazione da parte del Comitato, i materiali debbono essere avviati alla linea di lavaggio in lotti omogenei a seconda delle tipologie in cui sono suddivisi;
- devono essere installati idonei sistemi per assicurare la conformità degli impianti alla vigente legislazione sulle emissioni in aria, al particolato e ai rumori;
- deve essere seguito il principio del recupero energetico e della riduzione del consumo di acqua e di detersivi;
- i materiali lavati devono essere sottoposti a controlli visivi e meccanici al fine di assicurarne:
 - a) la continua rispondenza agli standard qualitativi previsti in termini di consistenza e integrità;
 - b) l'eliminazione completa dello sporco;
 - c) l'assenza di residui metallici.

Le caratteristiche dell'impianto con le relative misure di sicurezza e le modalità di lavaggio e asciugatura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche indicate nella documentazione prodotta al Ministero dell'ambiente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) ai sensi del precedente articolo 4.

Gli aderenti all'Accordo di Programma potranno, per comprovate ragioni tecniche o gestionali, richiedere di poter effettuare in deroga, presso terzi, le attività di lavaggio, specificando le quantità

presunte dei materiali da lavare nel periodo e lo stabilimento di cui intendono servirsi; eccettuati i casi di fermo improvviso totale o parziale dell'impianto, anche per cause di natura tecnica o di forza maggiore, la richiesta deve essere effettuata almeno tre mesi prima della data prevista per l'inizio delle operazioni che non potranno aver corso senza il consenso del Comitato. L'istruttoria sarà effettuata secondo quanto previsto al quinto paragrafo dell'art. 4. In caso di fermo improvviso dell'impianto si procederà ad un'istruttoria successiva all'affidamento a terzi delle attività di lavaggio.

La ditta che esegue il lavaggio può richiedere di aderire all'Accordo di Programma indicando il soggetto aderente per il quale svolge o intende svolgere l'attività; qualora già aderente all'Accordo dovrà manifestare il consenso all'effettuazione del lavaggio per il soggetto richiedente.

In tali casi detta attività può essere proseguita per tutta la durata dell'adesione, e quindi anche oltre il termine biennale stabilito nel quarto paragrafo dell'art. 4, purché il soggetto esecutore del lavaggio svolga l'attività per non più di due aderenti all'Accordo di Programma e fatte salve, in ogni caso, le attività che svolge per le proprie necessità.

La ditta che aderisce per le sole attività di lavaggio sarà rappresentata in seno al Comitato dal soggetto indicato dalla sua committente senza che lo stesso possa disporre di voti ulteriori.

Articolo 9

Depurazione delle acque di lavaggio e recupero dei prodotti delle lavorazioni

La depurazione delle acque di lavaggio deve avvenire nel rispetto della relativa normativa vigente e delle seguenti modalità:

- l'acqua in uscita dal lavaggio dei panni deve essere avviata ad un trattamento chimico-fisico, solo o congiunto ad un trattamento biologico;
- gli olii di risulta debbono essere separati dall'acqua ed avviati ai processi di recupero e smaltimento regolati per legge;
- ove possibile deve essere privilegiato il recupero-riutilizzo degli olii.

Articolo 10

Organismo di controllo e vigilanza

La vigilanza ed il controllo sull'esatto adempimento di quanto previsto dal presente Accordo e dai relativi allegati sono demandati ad un Comitato composto da un minimo di quattro componenti di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), uno nominato dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), con funzioni di vice Presidente, uno nominato dal Comitato di controllo e vigilanza del presente Accordo fra i componenti della Segreteria dell'Albo nazionale gestori ambientali, uno nominato da ognuno dei soggetti privati firmatari.

Il Presidente del Comitato di vigilanza del presente Accordo è scelto fra i funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e viene nominato dalla Direzione Generale Economia Circolare.

Il Segretario del Comitato, scelto tra il personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è nominato dalla Direzione Generale Economia Circolare sentito il Comitato di controllo e vigilanza del presente Accordo.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- controllo dell'attuazione dell'Accordo e degli obblighi ad esso relativi anche a mezzo indagini e sopralluoghi diretti o delegati presso lo stabilimento;
- redazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo e sulla movimentazione dei panni tecnici e dei tappetini salva olio. A tal fine il proprietario fornisce i dati e le notizie sulla gestione e sul reimpiego dei panni ai sensi degli articoli 4 e 11, nonché sulle quantità e sulle tipologie dei rifiuti effettivamente recuperati;
- effettuazione di eventuali adeguamenti o miglioramenti dell'Accordo.

Ove ravvisi ed accerti inadempienze o difformità addebitabili ad una delle parti firmatarie, rispetto agli impegni assunti con il presente Accordo, il Comitato provvederà ad intimare alla medesima di conformarsi a quanto convenuto nel tempo più breve possibile, fissando comunque un termine non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Qualora la parte non esegua quanto intimatole nel termine assegnato, il Comitato dovrà informarne il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e il Ministro delle attività produttive (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il Comitato può essere convocato su invito del Presidente o di uno dei propri componenti. La convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo purché possa esserne comprovata l'avvenuta ricezione e dovrà raggiungere i destinatari almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), con salvezza di diversa indicazione del luogo di riunione da parte del Presidente.

Rientra tra le funzioni del Comitato sia la valutazione dei requisiti dei richiedenti l'adesione all'Accordo, sia la valutazione del successivo venir meno di detti requisiti e/o l'eventuale inadempimento degli aderenti alle condizioni previste dall'Accordo di Programma e dalle regole integrative dello stesso. In tale ultima evenienza il Comitato provvederà a cancellare l'aderente dall'elenco degli aderenti previa contestazione e invito ai sensi del presente articolo.

Saranno effettuati sopralluoghi periodici presso gli impianti degli aderenti all'Accordo a discrezione del Comitato, al fine di verificare la permanenza dei siti e delle attrezzature ed in occasione di

modifiche impiantistiche che debbono essere comunicate; gli accessi avverranno secondo le medesime modalità utilizzate per le verifiche in sede di richiesta di adesione.

Le decisioni del Comitato vengono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Ciascun componente nominato dai Ministeri concertanti ha a disposizione un voto aggiuntivo per ogni adesione successiva alla prima sottoscrizione. La riunione è valida se ad essa partecipa la maggioranza semplice dei voti disponibili.

I componenti restano in carica per un periodo pari alla durata dell'Accordo; in caso di rinnovo dell'Accordo dovranno essere effettuate nuove nomine o confermate le nomine già in essere. Ognuna delle parti private si farà carico degli oneri relativi al componente nominato, gli eventuali oneri relativi ai componenti nominati dai Ministeri concertanti verranno ripartiti in parti uguali tra tutti i sottoscrittori privati del presente Accordo.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato nominati dai soggetti aderenti debbono essere comunicate dai soggetti stessi alla segreteria per mezzo di e-mail o fax almeno due giorni prima della riunione del Comitato cui si riferiscono; la sostituzione è consentita per una sola riunione. Nella comunicazione dovranno essere indicate le ragioni della sostituzione e le generalità complete del sostituto.

Articolo 11

Attività ed impegni delle parti

1. I firmatari del presente Accordo, ciascuno per quanto di propria competenza si impegnano a:
 - a) promuovere l'adozione di sistemi di gestione dei panni tecnici e dei tappetini salva olio utilizzati per le pulizie industriali al fine di consentirne il massimo reimpiego e ridurre le quantità dei panni destinati allo smaltimento;
 - b) promuovere l'impiego di tecnologie di lavaggio finalizzate alla tutela della salute e dell'ambiente, a consentire il reimpiego dei panni e dei tappetini salva olio e, per quanto possibile, il recupero dei rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio;
 - c) pubblicizzare i contenuti del presente Accordo fornendo le informazioni relative agli effetti positivi, sulla salute dell'uomo e sull'ambiente, connessi all'adozione di un corretto sistema di gestione dei materiali di pulizia industriale;
 - d) predisporre le necessarie iniziative finalizzate a promuovere l'adesione al presente Accordo degli operatori del settore e dei soggetti interessati.

2. I proprietari firmatari del presente Accordo, come definiti nell'articolo 3, si impegnano a garantire il controllo ed il monitoraggio dei flussi dei materiali noleggiati ai clienti e successivamente restituiti. A tale scopo, si impegnano a mantenere aggiornati i dati relativi ai materiali in uso presso i clienti, ai materiali restituiti per il lavaggio ed effettivamente lavati, ai materiali usurati e dispersi ed a quelli avviati allo smaltimento come rifiuti, mantenendo queste informazioni a disposizione delle amministrazioni firmatarie che ne facciano richiesta. Ogni anno sarà inviata a tutti gli aderenti all'Accordo una apposita scheda tecnica, al fine di verificare che quanto prodotto viene recuperato

con riferimento in particolare agli oli di risulta, al fine di consentire al Comitato di redigere una relazione al Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.

I proprietari si impegnano altresì a tenere a disposizione delle amministrazioni firmatarie del presente Accordo che ne facciano richiesta, tutta la documentazione tecnica di cui all'articolo 4.

Articolo 12 **Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo entra in vigore al momento della prima sottoscrizione, ha durata di anni quattro e sarà tacitamente rinnovato per uguali periodi in assenza di contrarie manifestazioni di volontà delle parti. La volontà contraria al rinnovo dovrà essere comunicata alle altre parti, opportunamente motivata, a mezzo atto notificato almeno un anno prima della scadenza attraverso ufficiale giudiziario.

Articolo 13 **Facoltà di adesione**

Al presente Accordo potrà aderire qualsiasi altra impresa e/o associazione di imprese che produca e/o distribuisca panni tecnici per le pulizie industriali e/o tappetini salva olio, o che svolga attività rientranti nel presente Accordo con le modalità indicate nell'art.4. L'adesione non influisce sui termini di scadenza dell'Accordo che restano quelli individuati in occasione della "prima sottoscrizione".

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il Ministro delle attività produttive
(ora Ministero delle imprese e del made in Italy)

Per la **MEWA S.R.L.**
L'Amministratore Delegato
Jurgen Gerdum